



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 4 giugno 2012
(OR. en)**

8181/12

**Fascicolo interistituzionale:
2012/0004 (NLE)**

**AVIATION 56
RELEX 283
COEST 105
NIS 27
OC 172**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: **DECISIONE DEL CONSIGLIO E DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO** concernente la firma, a nome dell'Unione, e l'applicazione provvisoria dell'accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica moldova

ORIENTAMENTI COMUNI

Termine di consultazione per la Croazia: 6.6.2012

**DECISIONE DEL CONSIGLIO E DEI RAPPRESENTANTI
DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI,
RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO**

del

**concernente la firma, a nome dell'Unione,
e l'applicazione provvisoria dell'accordo sullo spazio aereo comune
tra l'Unione europea e i suoi Stati membri
e la Repubblica moldova**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA E I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI
STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in
combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5 e paragrafo 8, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione e degli Stati membri, un accordo sullo spazio aereo comune tra la Repubblica moldova e l'Unione europea e i suoi Stati membri ("l'accordo") conformemente alla decisione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio del 16 giugno 2011 che autorizza la Commissione ad avviare i negoziati.
- (2) L'accordo è stato siglato il 26 ottobre 2011.
- (3) È opportuno che l'accordo sia firmato e applicato in via provvisoria, fatta salva la sua eventuale conclusione.
- (4) Dato che l'accordo contiene elementi di competenza dell'Unione e di competenza degli Stati membri, allo scopo di assicurare una stretta cooperazione e l'unità nelle relazioni internazionali, la presente decisione dovrebbe essere adottata congiuntamente dal Consiglio e dagli Stati membri. Inoltre, la presente decisione è destinata ad assicurare un'applicazione uniforme in relazione al comitato misto di cui all'articolo 22 dell'accordo.
- (5) Le norme previste al fine di assicurare tale stretta cooperazione e unità dovrebbe comprendere orientamenti chiari per una rappresentanza sul posto, tra l'altro confermando la necessità di un orientamento congiunto e comune. Nell'ambito di un accordo misto, tali norme dovrebbero continuare a rispettare pienamente le procedure dell'Unione anche per quanto riguarda l'adozione della posizione dell'Unione e la rappresentanza dell'Unione nel comitato misto,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Firma

La firma dell'accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica moldova, dall'altro, è autorizzata a nome dell'Unione, fatta salva la conclusione di tale accordo.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione*.

Articolo 2

Abilitazione alla firma

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

Articolo 3

Applicazione in via provvisoria

In attesa della sua entrata in vigore, l'accordo è applicato in via provvisoria dall'Unione e dagli Stati membri, conformemente alle loro procedure interne e/o alla legislazione nazionale applicabile, a decorrere dalla data in cui l'accordo è stato firmato¹.

* Delege: si veda il documento st 8185/12

¹ La data della firma dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dal segretariato generale del Consiglio.

Articolo 4
Comitato misto

1. L'Unione e gli Stati membri sono rappresentati nel comitato misto istituito a norma dell'articolo 22 dell'accordo da rappresentanti, rispettivamente, della Commissione e degli Stati membri.
2. La posizione che l'Unione con l'appoggio degli Stati membri deve adottare in seno al comitato misto sulle questioni di competenza esclusiva dell'Unione che non richiedono l'adozione di una decisione avente effetti giuridici è stabilita dalla Commissione previa notifica preliminare al Consiglio e agli Stati membri.
3. La posizione che l'Unione e i suoi Stati membri devono adottare in seno al comitato misto sulle questioni diverse da quelle di cui al paragrafo 2 che non richiedono l'adozione di una decisione avente effetti giuridici è stabilita congiuntamente dalla Commissione e dagli Stati membri.
4. Per quanto riguarda le decisioni aventi effetti giuridici del comitato misto relative a materie che rientrano nella competenza esclusiva dell'Unione, la posizione che l'Unione deve adottare con l'appoggio dei suoi Stati membri è stabilita dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, salvo nei casi in cui le procedure di voto applicabili stabilite dal trattato sull'Unione europea e dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea dispongano altrimenti.
5. Per quanto riguarda le decisioni aventi effetti giuridici del comitato misto diverse da quelle di cui al paragrafo 4, la posizione che l'Unione ed i suoi Stati membri devono adottare è stabilita dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, a meno che la procedura di votazione stabilita dal trattato sull'Unione europea e dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea dispongano diversamente, e dagli Stati membri.

Articolo 5

Composizione delle controversie

1. La Commissione rappresenta l'Unione nei procedimenti di composizione delle controversie di cui all'articolo 23 dell'accordo.
2. La decisione di sospendere l'applicazione dei vantaggi a norma dell'articolo 23, paragrafo 5, dell'accordo, è presa dal Consiglio, a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione.
3. Ogni altra misura appropriata da adottare a norma dell'articolo 23 dell'accordo su materie di competenza dell'Unione sono decise dalla Commissione, in consultazione con un comitato speciale di rappresentanti degli Stati membri nominati dal Consiglio.

Articolo 6
Comunicazioni alla Commissione

1. Gli Stati membri informano tempestivamente la Commissione di ogni eventuale decisione, che intendono adottare a norma dell'articolo 5 dell'accordo, di rifiutare, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni di un vettore aereo della Repubblica moldova.
2. Gli Stati membri informano tempestivamente la Commissione di ogni eventuale richiesta o notifica inoltrata o ricevuta dagli stessi ai sensi dell'articolo 14 (Sicurezza aerea) dell'accordo.
3. Gli Stati membri informano tempestivamente la Commissione di ogni eventuale richiesta o notifica da essi inoltrata o ricevuta dagli stessi ai sensi dell'articolo 15 (Sicurezza dell'aviazione civile) dell'accordo.

Articolo 7
Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a

Per il Consiglio
Il presidente
